

***CODICE CORSO P21040\_ Maria Gabriella Luccioli \_ La regolamentazione attuale nell'ordinamento italiano: il codice etico del 1994 e lo Statuto dell'Associazione Nazionale Magistrati tra aspetti sostanziali e procedurali.***

SOMMARIO: 1. Il codice etico dei magistrati. 2. Natura ed efficacia delle regole deontologiche. Il loro inserimento nello Statuto dell' ANM. 3. I compiti del Collegio dei Probiviri e le regole procedurali applicabili. 4 Conclusioni.

**1. Il codice etico dei magistrati.**

Una premessa si impone. L' etica del magistrato è un imperativo categorico che non può essere garantito o insegnato o imposto in via normativa, ma è un modo di essere, uno stile di comportamento che si basa sulla consapevolezza del ruolo, su scelte culturali, esempi quotidiani, prassi virtuose consolidate, sulla maturazione di una coscienza etica individuale e collettiva. Come era solito affermare Vittorio Foa, i valori non si insegnano, si vivono.

E tuttavia va ricordato che tale imperativo categorico ha una solida base normativa. La prima fonte di doveri di natura etica per i magistrati è certamente la Costituzione: le garanzie di indipendenza, terzietà e imparzialità del giudice poste dall' art. 101, comma 2, costituiscono fonte primaria di precetti deontologici, in stretta connessione con l' altro principio fondamentale di eguaglianza e di pari dignità delle persone posto dall' art. 3 e con il disposto dell' art. 54, comma 2, che fa carico a tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, in aggiunta al dovere generale di *fedeltà* alla Repubblica, di adempiere a dette funzioni con *disciplina e onore*.

Inoltre l'art. 97 della Carta fondamentale, che trova applicazione anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, impone a tutti gli operatori un generale dovere di assicurare *il buon andamento e l'imparzialità* della loro azione.

Ancora l'art. 98, consentendo al legislatore la possibilità di porre limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, tende chiaramente a promuovere un modello di magistrato che garantisca anche all'esterno il valore dell'imparzialità.

Infine l'art. 111, comma 2, lì dove afferma che la legge assicura la ragionevole durata del processo, sollecita ogni magistrato a fare la sua parte in tale direzione, operando nell'esercizio delle proprie funzioni con tempestività ed efficacia.

La sede e lo strumento con il quale detti principi costituzionali si traducono in dettagliate regole di condotta per i magistrati sono costituiti dal codice etico del 7 maggio 1994, il primo codice etico della magistratura in ambito europeo<sup>1</sup>: un testo che vide la luce in un periodo caratterizzato da una profonda crisi morale dei partiti e della pubblica amministrazione e che costituì preciso adempimento del quarto comma dell'art. 58 *bis* del d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 sul pubblico impiego (inserito dal d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546), secondo il quale anche le associazioni di categoria delle varie magistrature e dell'Avvocatura dello Stato erano tenute ad adottare un codice etico, da sottoporre all'adesione degli appartenenti alla magistratura di riferimento.

Successivamente la legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd anticorruzione), nel riscrivere con il suo art.1, comma 44, l'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (il c.d. testo unico dei dipendenti pubblici), ha ancora previsto, per quanto qui di interesse, che "per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata" (così il comma 4 dell'art. 54 citato).

---

<sup>1</sup> V. sul tema, *ex plurimis*, DE RUGGIERO-ICHINO, *Il codice etico dei magistrati. Una prima riflessione in tema di deontologia*, in *Questione Giustizia*, 1994, p.17; PIZZORUSSO, *Il codice etico dei magistrati italiani*. in AA.VV. *Deontologia giudiziaria. Il codice etico alla prova dei primi dieci anni*, Jovene, Napoli, 2006; ROSSI, *Prime riflessioni sul codice etico della magistratura*, in *Questione Giustizia*, 1993, p. 804; SABATO, *Il "codice etico" dei magistrati italiani: un esempio per l'Europa*, in *Cento anni di Associazione Magistrati*, p. 106; *ime riflessioni sul codice etico della magistratura*, in *Questione Giustizia*, 1993, p. 804.

Il potere di autoregolamentazione attribuito per la magistratura ordinaria all'ANM ha quindi un suo specifico e preciso fondamento normativo.

L' essersi imposto con una legge ad un soggetto privato, quale è l' ANM, di darsi un proprio codice di comportamento suscitò nella stessa associazione destinataria alcune perplessità - delle quali è traccia nella stessa *premessa* dell' articolato - sia sotto il profilo dell' eccesso di delega che sotto quello della violazione della riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario.<sup>2</sup> Si addivenne comunque alla redazione e quindi all' approvazione del testo, sulla considerazione che la codificazione di regole generali di condotta poteva contribuire alla crescita della consapevolezza di tutti i magistrati dei loro doveri di comportamento nei confronti dei cittadini. A tale convincimento si affiancò il rilievo che l' avere il legislatore affidato l' adozione del codice etico alla stessa associazione rappresentativa dei magistrati, come portatrice dell' interesse e dei valori dell' intera categoria, a prescindere dal vincolo formale di iscrizione, non solo comportava il riconoscimento del ruolo storico dell' associazionismo italiano, ma anche stava a dimostrare che l' autodisciplina era stata intesa dallo stesso legislatore come lo strumento più idoneo sia a garantire l' indipendenza del corpo dei magistrati, sia ad assicurare la maggiore efficacia delle norme autonomamente adottate.

E' appena il caso di puntualizzare, in ragione di tali rilievi, che il fatto di essere stato il codice etico, per espressa previsione normativa, elaborato dall' ANM - che il legislatore ha designato quale soggetto strutturalmente depositario ed interprete dell'etica professionale del magistrato - ed approvato dai suoi organi rappresentativi non esclude la sua generale applicabilità a tutti i magistrati, a prescindere dalla loro iscrizione al sodalizio.

---

<sup>2</sup> V. sul punto le critiche mosse da CICALA, *Leggi e ordinamento giudiziario: interrogativi sul codice etico*, in *Il Corriere giuridico* 1994, n. 5, p. 525.

Nella *premessa* del codice etico del 1994 si faceva riferimento a future modifiche o aggiornamenti, da porre in essere con la medesima procedura, nella consapevolezza che i doveri di comportamento non possono essere cristallizzati in una norma senza tempo, ma restano necessariamente influenzati dall' evolversi del costume e della sensibilità dei cittadini, dalla diffusione di nuove tecniche di comunicazione, dall' insorgere di nuove problematiche e di nuove domande di giustizia, dai mutamenti della stessa percezione del modello ideale di giudice da parte della collettività. L' etica professionale non è infatti un' *immobile Arcadia*<sup>3</sup>, ma si configura come un cantiere sempre aperto, influenzato dalle diverse istanze di una società soggetta a forti e continui cambiamenti, che fanno emergere nuove questioni etiche nel lavoro dei magistrati.

A distanza di 16 anni, il 13 novembre 2010, l' ANM ha approvato un nuovo codice etico, dichiaratamente volto - come si legge nella sua *premessa* - ad aggiornare *la figura del magistrato, inserito in una società ormai in continua evoluzione*<sup>4</sup>: il nuovo testo si risolve in una riscrittura del precedente con alcune modifiche, che da un lato appaiono giustificate dalle esperienze maturate nell' applicazione di quello precedente, dall' altro recepiscono nuove istanze e sensibilità sociali, con particolare riferimento al settore dell' informazione e della comunicazione, e pongono ulteriori precetti volti a favorire la crescita professionale dei magistrati.

Detto articolato anticipa di pochi giorni la *Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. 12 del Consiglio d' Europa* del 17 novembre 2010 sul tema *Indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici*, con cui si sono dettate, tra l' altro, indicazioni volte ad accrescere l' impegno nella formazione professionale e la consapevolezza deontologica dei magistrati, incoraggiando la redazione di codici di etica giudiziaria da

---

<sup>3</sup>Così ROSSI, in *L' etica professionale dei magistrati: non un' immobile Arcadia, ma un permanente campo di battaglia*, in *Questione Giustizia*, 2019, 3, p. 44.

<sup>4</sup> Sull' esigenza di una rivisitazione del codice etico del 1994, al fine di adeguarlo alle nuove problematiche dell' esercizio della giurisdizione, v. NATOLI, *Il codice etico dei magistrati tra effettività, prassi e tempo*, in *Giustizia Insieme*, 2010, n. 1, p. 27.

parte degli stessi magistrati, aventi contenuto più ampio della definizione degli illeciti disciplinari, e la creazione di comitati consultivi di etica.

Sempre in ambito europeo va richiamata la coeva *Magna Carta dei giudici* adottata dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) del 17 novembre 2010, nella quale sono stati enunciati i principi fondamentali sia in tema di garanzie di indipendenza della magistratura che di deontologia e responsabilità dei magistrati.

In precedenza a livello internazionale, nell'ambito della *tavola rotonda* dei Presidenti delle Corti Supreme dei Paesi di *civil law* tenutasi a L' Aja il 25-26 novembre 2002, su mandato dell' ONU, erano stati approvati i *Principi di condotta giudiziaria di Bangalore*, volti a fissare standard di condotta dei giudici, nei quali assumeva valore primario il concetto di *propriety*, ossia il principio che impone al giudice di rispettare quanto viene reputato *conveniente ed appropriato* nell' ambiente sociale in cui opera, nonché quello di *appearance of propriety*, a tutela del bene fondamentale dell' immagine.

Tali iniziative a livello europeo ed internazionale dimostrano la rilevanza universalmente attribuita alle tematiche inerenti alla deontologia dei magistrati, intesa come la vera frontiera sulla quale tutti gli ordinamenti sono chiamati a confrontarsi.

## **2. Natura ed efficacia delle regole deontologiche. Il loro inserimento nello Statuto dell' ANM.**

Il codice etico dei magistrati italiani, considerato da alcuni commentatori una sorta di *patto con i cittadini*, svolge una duplice funzione: da un lato tende a fornire all' esterno la conoscenza delle regole cui i magistrati sono tenuti, così offrendo elementi di chiarezza sulla condotta che essi devono assumere in ogni contesto esperienziale e consentendo ai singoli cittadini, all' opinione pubblica ed al tribunale morale di una

società giustamente esigente di pretendere il rispetto degli impegni assunti e di censurare i comportamenti scorretti; dall' altro lato, e soprattutto, è rivolto a tutti i componenti dell' ordine giudiziario, ai quali consegna, con la sua efficacia strutturante, la possibilità di costruirsi un abito mentale e di formare una coscienza etica, indirizzandone i comportamenti verso un modello ideale di magistrato. In questa direzione il codice rompe l'isolamento di ciascun magistrato nell' esercizio delle sue funzioni e lo rende parte attiva di un sistema che si confronta con la società, creando altresì un più intenso collegamento con le altre professioni legali, ed in particolare con l'avvocatura.

Le norme etiche si collocano su un piano distinto dalle regole disciplinari, le quali sono riservate alla competenza del legislatore - tenuto conto che il relativo procedimento sanzionatorio costituisce uno strumento di responsabilizzazione della magistratura dinanzi alla sovranità popolare<sup>5</sup> - e sono caratterizzate dal principio di tassatività, pur esistendo zone di contiguità tra le due sfere e pur potendo in alcuni casi la violazione delle norme etiche integrare anche un illecito disciplinare o addirittura un illecito penale. In forza di tali connessioni è accaduto talvolta che regole dettate dal codice etico fossero assunte come parametri per incolpazioni disciplinari, con una forzatura della loro natura e della loro funzione<sup>6</sup> e con una non consentita assunzione della giurisdizione disciplinare quale strumento di applicazione del codice etico<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Così SALVATO, *Due interrogativi sulla relazione tra etica, deontologia professionale e responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari*, in *giustizia Insieme*, 19 gennaio 2021.

<sup>6</sup> Sia consentito il rinvio sul punto a LUCCIOLI, *I principi deontologici nella professione del magistrato*, in *giudicedonna.it*, 2018, 1.

<sup>7</sup>Un' indicazione nel senso del travaso di norme del codice etico verso le regole disciplinari sembra potersi trarre dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 2009, lì dove, nel rigettare un'eccezione di incostituzionalità in materia di illeciti disciplinari, afferma che " i magistrati .... debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità".

Va inoltre ricordato che in alcune occasioni lo stesso CSM ha emanato la propria normativa secondaria tenendo conto delle disposizioni del codice etico: basti richiamare al riguardo le Risoluzioni in tema di rapporti con i *media*.

Il codice etico assume il valore dell'*indipendenza* come fondamentale criterio ispiratore della condotta dei magistrati, come strumento primo della garanzia di imparzialità; è inoltre ricorrente nel suo testo il richiamo al concetto di *disinteresse personale*, quale prerequisito di ogni corretto comportamento.

Peraltro dalla sua impostazione complessiva si rileva la tendenza non solo o non tanto a tutelare valori generali ed astratti, quali il prestigio, il decoro e la dignità dell'ordine giudiziario, come recepiti nella legge sulle guarentigie, ma piuttosto a garantire il buon funzionamento, l'efficienza, la tempestività, l'imparzialità e la correttezza del servizio reso alla collettività. Ne risulta così valorizzata la concezione dell'attività giudiziaria come servizio e la tensione alla effettività della tutela dei diritti.<sup>8</sup>

Restano per contro nella sfera dell'irrilevanza dal punto di vista deontologico i comportamenti strettamente attinenti alla vita privata e familiare, un tempo considerati come potenzialmente lesivi della dignità dell'ordine giudiziario ed oggetto in non pochi casi di sanzioni disciplinari.

L' articolato - un testo breve, di soli 14 articoli - compendia una *summa* di regole di condotta, fondate su valori fondamentali e condivisi, che hanno riguardo ad uno spettro assai ampio di comportamenti dei giudici e dei pubblici ministeri, inclusi i capi degli uffici. I valori e principi in esso dettati devono improntare la condotta del magistrato nella vita sociale, nei rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con gli utenti della giustizia, con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione, nonché nell'esercizio delle funzioni. Il quoziente di genericità che caratterizza alcune delle

---

<sup>8</sup> V. in tal senso BINI, *Le regole deontologiche dei magistrati: dalla Costituzione ai codici etici*, Relazione al seminario svoltosi nel gennaio 2007 presso l'Università degli Studi di Genova, [www.costituzionale.unige.it/dottorato/BINI.html](http://www.costituzionale.unige.it/dottorato/BINI.html).

prescrizioni in discorso consente di intercettare tutti i comportamenti che potrebbero suscitare una reazione negativa nell' opinione pubblica.

Nella *premessa* del codice etico del 1994 si affermava che le prescrizioni contenute nell' articolato erano prive di efficacia giuridica: secondo tale prospettiva si trattava di un mero insegnamento morale e professionale, di una serie di enunciati aventi una forza meramente persuasiva, la cui osservanza restava condizionata, in assenza di sanzioni, dalla loro razionalità intrinseca e dalla capacità di ottenere l' adesione dei destinatari.

Tale affermazione - che all' osservatore dei nostri tempi può apparire non condivisibile e comunque poco lungimirante<sup>9</sup> - rifletteva chiaramente la diffidenza verso la norma che aveva imposto l' adozione di detto strumento e trovava alimento anche nel timore che le regole liberamente dettate in quella sede finissero per essere utilizzate come norme incriminatrici dell' illecito disciplinare, superando la formulazione generica dell' art. 18 della legge sulle guarentigie.

Nella *premessa* al nuovo testo elaborato nel 2010 tale dichiarazione non è riprodotta, a dimostrazione della acquisita consapevolezza della pregnanza di tali precetti e della loro funzione di autocontrollo e di indicatore dei valori cui la figura del magistrato deve ispirarsi, come un manifesto morale per tutti gli appartenenti all' ordine giudiziario tenuti ad osservarlo e per tutti i cittadini legittimati a controllarne il rispetto.

Va inoltre considerato che l'art. 9 dello Statuto dell'Associazione Nazionale Magistrati, nel testo modificato nel 2019, ha disposto che *costituisce illecito disciplinare la violazione del codice etico dei magistrati, nonché la commissione di illeciti penali dolosi*. Come appare evidente, tale previsione non solo supera l'

---

<sup>9</sup> Per una critica a detta affermazione, ritenuta viziata da "eccesso di autodifesa", v. BIFULCO, *Il codice etico dei magistrati tra effettività, prassi e tempo*, in *Giustizia Insieme*, 2010, n. 1, p. 34.

eccessiva vaghezza del precedente testo dell' art. 9 dello Statuto - il quale sottoponeva a sanzioni disciplinari le azioni degli iscritti *contrarie ai fini generali che si propone l' Associazione* o suscettibili di produrre *discredito per l' Ordine Giudiziario* - ma anche, e soprattutto, conferisce una nuova valenza alle prescrizioni del codice etico, in quanto suscettibili - ovviamente nei soli riguardi degli appartenenti all' ANM - delle sanzioni previste dall' art. 10 (censura, interdizione temporanea dai diritti sociali, espulsione). La valutazione delle condotte integranti violazione di quelle prescrizioni è demandata al Collegio dei Probiviri, configurato come una sorta di pubblico ministero collegiale, il quale formula proposte al Comitato Direttivo Centrale: quest' ultimo organismo ai sensi dell' art. 11 delibera al riguardo ed infligge le relative sanzioni, restando vincolato al parere dei Probiviri solo ove esso sia favorevole al socio sottoposto al procedimento.

Come è evidente, attraverso la suindicata riformulazione dell' art. 9 si è raggiunto il risultato di rinvigorire l' effettività del codice etico. Ne è altresì derivata una sorta di tipizzazione degli illeciti deontologici attraverso il rinvio ai singoli precetti del codice etico, cui è stata agganciata una sanzione che non è automatica, ma - come ricordavo - è rimessa all' apprezzamento prima del Collegio dei Probiviri ed in seconda battuta alla delibera del Comitato Direttivo Centrale.

Va peraltro considerato che mentre alcune disposizioni del codice etico indicano con chiarezza e in modo definito e puntuale la condotta da tenere o da evitare da parte del magistrato, così da non porre problemi nella configurazione dell' illecito e nell' applicazione delle relative sanzioni, altre si avvalgono di aggettivazioni o locuzioni avverbiali che evocano un Impegno rafforzato ( con l' uso, ad esempio, delle parole *al meglio, con il massimo rigore, attivamente, opportunamente, pienamente, con il massimo scrupolo*), in relazione alle quali appare difficile fissare la soglia della rilevanza disciplinare, stante l' indeterminatezza del tasso di intensità dell' impegno richiesto, al di sotto del quale dovrebbe ravvisarsi violazione del codice etico.

Per quanto attiene alla disciplina transitoria, appare corretto ritenere applicabile in via analogica quella prevista per gli illeciti disciplinari dall' art. 32 *bis* del d.lgs. n. 109 del 2006, ai sensi del quale le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti promossi a decorrere dall' entrata in vigore della riforma, con la puntualizzazione che per i fatti commessi anteriormente a detta data continuano ad applicarsi le norme precedenti, se più favorevoli.

### **3. I compiti del Collegio dei Probiviri e le regole procedurali applicabili.**

Va rilevato che la normativa dettata dallo Statuto dell'ANM, anche nel testo modificato nel 2019, è decisamente carente nel regolare il procedimento e l' attività dei Probiviri, e tale carenza può essere forse interpretata come indicativa di una sottovalutazione della relativa problematica. Lo Statuto contiene pochissime norme al riguardo: il già richiamato art. 9, che definisce l' illecito disciplinare, l' art. 10, che individua le sanzioni applicabili, l' art. 11, che tratteggia sommariamente il procedimento dettando le garanzie procedurali per l' incolpato e prevedendo l' obbligo della sua convocazione, l' art. 11 *bis*, che introduce la misura della sospensione cautelare obbligatoria o facoltativa dall' attività associativa, l' art. 37 sulla composizione, la durata e le competenze del Collegio dei Probiviri.<sup>10</sup>

E' sorta pertanto nel Collegio dei Probiviri oggi in funzione l' esigenza di dettare un regolamento che contenesse le regole procedurali da osservare nella sua attività, nel segno della trasparenza, della uniformità e nel rispetto dei diritti di difesa dei magistrati incolpati. Tale regolamento, che richiede l' approvazione, non ancora intervenuta, del CDC ai sensi dell' art. 58 dello Statuto, ha disciplinato nei dettagli il

---

<sup>10</sup> Per qualche utile indicazione v. BORASI, *La procedura disciplinare dell'Associazione Nazionale Magistrati*, in *Diritto del lavoro e della previdenza*, 22 marzo 2012.

procedimento da seguire, sulla falsariga del procedimento disciplinare dinanzi alla Procura Generale della Corte di Cassazione, ha previsto la formazione di un registro dei procedimenti disciplinari in cui inserire tutti gli atti adottati o acquisiti, ha puntualizzato il contenuto dell' avviso da inviare al magistrato sottoposto a procedimento, ha delineato il subprocedimento della sospensione cautelare, ha regolato in modo specifico la riunione destinata all' audizione dell' incolpato, ha adottato misure per garantire la segretezza dell' attività compiuta fino alla formulazione della proposta conclusiva da sottoporre al CDC.

Ma altre problematiche, che in questa sede non posso che limitarmi ad elencare, restano da risolvere:

1. si tratta di definire i termini di prescrizione e di decadenza ai fini dell' esercizio dell' azione disciplinare;
2. si tratta di prevedere misure di raccordo tra il potere della Giunta sezionale di accettare le dimissioni del socio e quello del CDC di sospendere la decisione sull' accettazione, al fine di evitare - come di recente è avvenuto - che pretestuose dimissioni di magistrati incolpati costringano il Collegio dei Probiviri ad una mera presa d' atto del venir meno del suo potere cognitivo;
3. si tratta di affrontare la delicata tematica dell' utilizzazione ai fini disciplinari di intercettazioni o di scambi di messaggi in via informatica o di tabulati acquisiti in sede penale, anche sulla base dei principi elaborati dalle Corti europee e nel rispetto della normativa in tema di *privacy*;
4. si tratta ancora sul piano sostanziale di affrontare, attraverso un opportuno aggiornamento del codice etico, il delicato problema dell' utilizzazione da parte dei magistrati dei *social network*, molto spesso ricettacolo di volgarità e di pesanti aggressioni verbali.

L' attenzione del Collegio dei Probiviri nell' individuazione di fatti integranti violazioni deontologiche dei magistrati - la cui notizia secondo lo statuto può

essere attinta da qualunque fonte - si indirizza in più direzioni: da un lato vanno intercettate le notizie di procedimenti penali promossi nei confronti di magistrati o di misure cautelari o di sentenze di condanna emesse a loro carico: vengono qui in esame le ipotesi più gravi di violazione, specificamente oggetto della seconda previsione dell' art. 9 dello Statuto, che possono dar luogo a sospensione obbligatoria o facoltativa dall' attività associativa ai sensi dell' art. 11 *bis*. Al riguardo deve essere registrato il preoccupante aumento di magistrati coinvolti in indagini penali, ed in qualche caso anche arrestati.

Dall' altro lato si tratta di valutare la possibile rilevanza disciplinare di condotte che appaiono ispirate da interessi personali di carriera, come le indagini perugine hanno posto drammaticamente in luce. In questo secondo caso viene soprattutto in rilievo il disposto dell' art. 10 del codice deontologico, che al suo secondo comma prevede che *Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.*

L' attenzione del Collegio si rivolge ancora alle sentenze emesse dalla sezione disciplinare del CSM ed anche alle delibere adottate dallo stesso CSM ai sensi dell' art. 2 del r.d. lgs. n. 511 del 1946, qualunque ne sia stato il disposto, tenuto conto del diverso ambito di rilevanza dei comportamenti accertati ed apprezzati in dette sedi rispetto alle valutazioni da compiere sotto il profilo deontologico.

## **5. Conclusioni.**

Mi avvio alla conclusione. In questo momento così difficile, in cui si deve registrare una grave perdita di credibilità della magistratura, da alcuni definita un *organismo malato*, e un appannamento del suo ruolo di garanzia dei diritti, si impone l'

assunzione di una rinnovata tensione morale che si esprima in comportamenti concreti ispirati ai valori del codice etico. Chi ha scelto questo mestiere nella consapevolezza della sua funzione istituzionale è tenuto a rispettare il ruolo che riveste modellando il proprio profilo professionale e personale secondo le regole deontologiche.

E' allora compito di tutti i magistrati offrire ai cittadini e ai giovani che aspirano ad indossare la toga un'immagine diversa da quella che le cronache recenti ci consegnano, un' immagine che recuperi nel valore della giurisdizione e nello spirito di servizio l'etica della funzione di giudicare.

L' *efficacia strutturante* del codice etico è pertanto rimessa all' impegno, alla sensibilità ed alla professionalità di ciascun magistrato, cui spetta l' onere di realizzare con uno scatto di orgoglio e di dignità un vero e proprio *rinascimento*: si tratta di una assunzione di responsabilità che ricade sulle spalle di ciascuno, a prescindere dall' intervento dei Probiviri.

Gabriella Luccioli